



# **Regolamento delle operazioni con “Soggetti Collegati”**

*(Versione n.4 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2022)*

**Il presente documento è riservato ed è vietata la diffusione.**

# INDICE

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI.....	4
CAPITOLO 1 .....	8
LIMITI PRUDENZIALI .....	8
1. Modalità di calcolo.....	8
2. Casi di superamento .....	9
CAPITOLO 2.....	10
PROCEDURE DELIBERATIVE .....	10
Sezione I.....	10
Iter di definizione delle procedure .....	10
Sezione II.....	11
Procedura operativa .....	11
1. Identificazione e censimento dei soggetti collegati .....	11
2. Rilevazione delle operazioni con soggetti collegati.....	12
3. Gestione delle operazioni richieste da soggetti collegati .....	13
3.1 Operazioni di importo esiguo .....	13
3.2 Operazioni rientranti nella Delibera Quadro.....	13
3.3 Operazioni ordinarie .....	14
3.4 Operazioni di “minore rilevanza” .....	15
3.5 Operazioni di “maggiore rilevanza” .....	16
3.6 Operazioni che ricadono anche nell’ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art.136 del TUB.....	16
4. Gestione delle operazioni concluse con soggetti collegati.....	17
5. Adempimenti riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell’art. 88 della direttiva 2013/36 .....	17
CAPITOLO 3 .....	18
FLUSSI INFORMATIVI .....	18
ALLEGATO 1 .....	19
Metodologie di calcolo per l’identificazione delle “Operazioni di maggiore rilevanza” .....	19
ALLEGATO 2 .....	20
Schema semplificativo per gradi di parentela/affinità .....	20
ALLEGATO 3 .....	21
Autocertificazione in qualità di “Parte Correlata” .....	21

## PREMESSA

Per rispondere al dettato normativo<sup>1</sup>, che impone agli intermediari di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti, è stato predisposto il presente documento.

In particolare, il *“Regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati”* ha l'obiettivo di disciplinare l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.

Il *“Regolamento”* è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti, ed è pubblicato nel sito internet della Banca [www.bancapromos.it](http://www.bancapromos.it).

Le funzioni Compliance e Internal Audit, entrambe indipendenti rispetto alle attività controllate, vigilano sul concreto funzionamento del processo di gestione e controllo del rischi in oggetto, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo. Laddove sia ritenuto necessario il *“Regolamento”* viene rivisto e aggiornato.

Nel seguito si illustra in dettaglio il contenuto del suddetto documento.

---

<sup>1</sup> Cfr. Circolare 285 del 17 dicembre 2013, 33° aggiornamento con cui è stato introdotto nella Parte III il Capitolo 11 *“Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”*.

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

### ***"Amministratore indipendente"***

L'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB

### ***"Attività di rischio"***

Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni

### ***"Controllo"***

Ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa<sup>2</sup>;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

### ***"Esponenti aziendali"***

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, vale a dire gli amministratori e i sindaci, incluso il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

### ***"Influenza notevole"***

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup> Tale situazione ricorre, a esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

<sup>3</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

#### **“Intermediari vigilati”**

Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB<sup>4</sup>, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.

#### **“Operazione con soggetti collegati”**

La transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- (i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- (ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- (iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato<sup>5</sup>;
- (iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

#### **“Operazione di importo esiguo”**

L'operazione con soggetti collegati di controvalore non superiore a €50.000.

#### **“Operazione di maggiore rilevanza”**

L'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato (cfr. Allegato 1), alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell'attivo” (cfr. Allegato 1).

Sono da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate (**cumulo**). Si precisa che le operazioni di “importo esiguo” non sono oggetto di cumulo.

#### **“Operazione di minore rilevanza”**

L'operazione con soggetti collegati diversa da quella di “maggiore rilevanza”, ovvero il cui controvalore è compreso tra €50.001 e il 5% **dei Fondi propri**.

#### **“Operazione ordinaria”**

---

<sup>4</sup> Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo Testo Unico.

L'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrando nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

#### **“Parte correlata”**

I soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, l'Amministratore Delegato o uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

#### **“Parte correlata non finanziaria”**

Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche<sup>6</sup>.

Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive<sup>7</sup>.

La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

#### **“Partecipante”**

Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

#### **“Fondi propri”**

L'aggregato definito dalla Parte Due del CRR;

#### **“Personale più rilevante”**

Categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca (cfr. *circolare 285/2013*, Capitolo 2, Parte Prima, Titolo IV).

#### **“Soggetti collegati”**

L'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

#### **“Soggetti connessi”**

Rientrano in tale categoria:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

#### **“Stretti familiari”**

I parenti fino al secondo grado (cfr. Allegato 2) e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. Titolo V, Capitolo 4.

<sup>7</sup> Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

**“CRR”**

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni.

---

<sup>8</sup> Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d’Italia.

## CAPITOLO 1

### LIMITI PRUDENZIALI

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa in vigore, si stabilisce che l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti indicati nella Tabella sottoriportata, riferiti ai fondi propri individuali.

I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

<b>Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati</b>			
<b>Parti correlate non finanziarie e relativi soggetti connessi</b>			
<b>Esponenti aziendali</b>	<b>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</b>	<b>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti in grado, da soli, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali</b>	<b>Altri casi</b>
5%	5%	7,50%	15%
<b>Altre parti correlate e relativi soggetti connessi</b>			
<b>Esponenti aziendali</b>	<b>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</b>	<b>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti in grado, da soli, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali</b>	<b>Altri casi</b>
5%	7,50%	10%	20%

#### 1. Modalità di calcolo

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni<sup>9</sup>.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri

Non sono incluse nei limiti le esposizioni previste dall'articolo 390, par. 6, del CRR:

- nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
- nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;

<sup>9</sup> Cfr. Parte Quattro CRR. Si rammenta che, in base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;

d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi

Nel caso in cui tra la Banca e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono inoltre escluse dal rispetto limiti:

- le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a medesimo gruppo bancario;
- le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa in cui la Banca ha un investimento significativo, se la stessa è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 49, par. 1 CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri in essi detenuti, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

## **2. Casi di superamento**

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Banca predispose, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

## CAPITOLO 2

### PROCEDURE DELIBERATIVE

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, si è dotata di apposite procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati e, quindi, a preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative.

A tal fine, è stato attribuito un ruolo rilevante sia agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera, che al Collegio Sindacale.

In particolare, da un lato, è stato definito l'iter di elaborazione ed approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati, al fine di garantire la validità delle soluzioni prescelte (Sezione I); dall'altro, sono state stabilite le diverse fasi in cui si articola la procedura per il compimento di operazioni con i citati soggetti (Sezione II).

#### Sezione I

##### Iter di definizione delle procedure

Per l'importanza che assumono, le procedure deliberative di operazioni con soggetti collegati, sia in fase di definizione che in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali, devono essere sottoposte ad un iter specifico di elaborazione ed approvazione in base al quale è assicurato il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti ed il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare, tale iter prevede che:

- le procedure siano deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale rilascino un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi di integrità dei processi decisionali;
- i pareri degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale siano vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgano un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della normativa in vigore.

Inoltre, le procedure devono quanto meno identificare:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni a cui si applicano le procedure deliberative previste nel presente Regolamento ed, in particolare, quelle da considerare "di maggiore rilevanza";
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti;
- i casi di deroga o esenzione.

Le procedure devono, altresì, identificare i presidi da applicare alle operazioni concluse con soggetti collegati qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte.

## Sezione II

### Procedura operativa

La procedura per la conclusione di operazioni con i soggetti collegati si basa su un processo articolato nelle seguenti fasi:

1. *Identificazione e censimento dei soggetti collegati*
2. *Rilevazione delle operazioni con soggetti collegati*
3. *Gestione delle operazioni richieste da soggetti collegati*
4. *Gestione delle operazioni concluse con soggetti collegati*

Nel seguito, si descrive in dettaglio il contenuto di ciascuna di esse.

#### 1. Identificazione e censimento dei soggetti collegati

Il primo e fondamentale presidio volto a garantire il rispetto e l'efficacia del presente Regolamento è costituito dalla fase di identificazione e censimento dei soggetti collegati.

In tale ambito, nella Tabella sottoriportata sono riepilogate le **categorie** di soggetti collegati esistenti alla data di aggiornamento del presente documento ed identificati dalla Banca in funzione dell'attuale composizione degli Organi Aziendali, compagine azionaria e struttura organizzativa.

SOGGETTI COLLEGATI	
<b>"Parti Correlate"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esponenti aziendali (membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale)</li><li>• Azionista di maggioranza</li><li>• società o impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole</li></ul>
<b>Soggetti connessi alle "Parti Correlate"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Società o impresa (anche costituita in forma non societaria), nella quale la "Parte Correlata" detiene uno dei seguenti incarichi: Presidente Consiglio d'Amministrazione, consigliere e Amministratore/Amministratore unico</li><li>• "Stretti Familiari"<sup>10</sup> di una "Parte Correlata"</li><li>• Società o impresa nella quale uno "Stretto Familiare" detiene uno dei seguenti incarichi: Presidente Consiglio d'Amministrazione, consigliere e Amministratore/Amministratore unico.</li></ul>

In merito, da un lato, si precisa che, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina vigente, è necessario censire, come stretti familiari di una parte correlata, anche gli **affini** fino al secondo grado (cfr. Allegato 2), allo scopo di conservare tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Dall'altro, si evidenzia che, potenziali rischi di conflitti di interesse, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

<sup>10</sup> Si ricorda che, per "Stretti Familiari" si intendono:

- parenti, entro il secondo grado, della "Parte Correlata"
- coniuge della "Parte Correlata"
- convivente *more-uxorio* della "Parte Correlata"
- figli del coniuge o convivente *more-uxorio* della "Parte Correlata"

Il perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini è il cd. “**personale più rilevante**”<sup>11</sup> identificato ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

Da un punto vista operativo, ciascuna “Parte Correlata” è tenuta a fornire **i nominativi** dei soggetti a essa connessi compilando l’*autocertificazione*, appositamente predisposta (cfr. Allegato 3), nei seguenti momenti:

- “a monte”, vale a dire all’atto di prima comunicazione, per l’azionista di maggioranza, ovvero della prima nomina in caso degli esponenti aziendali;
- Annualmente o in caso di eventuali variazioni intervenute nei dati precedentemente comunicati.

Si evidenzia che, per quanto riguarda il “**personale più rilevante**”, sussiste l’impegno dello stesso a dichiarare eventuali situazioni di interesse nelle operazioni, compilando l’*attestazione*, appositamente predisposta (cfr. Allegato 4).

In caso di esistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse, le competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso, ecc.) sono attribuite ai livelli gerarchici superiori rispetto a quelli previsti dai poteri delegati.

Una volta individuati, tutti i “Soggetti Collegati” (inclusi gli affini fino al secondo grado), anche se non hanno rapporti con la Banca, sono censiti nell’apposita anagrafica predisposta nel sistema informativo dell’outsourcer e fleggati come tali.

Tale sistema informativo consentirà, quindi, di registrare le eventuali relative movimentazioni e di monitorare l’andamento e l’ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni, nonché di elaborare i dati relativi alle attività di rischio verso i “Soggetti Collegati” da segnalare periodicamente alla Banca d’Italia.

L’unità operativa responsabile di quest’attività è la Segreteria Generale. Essa è tenuta a verificare **annualmente** la correttezza e/o completezza dei dati forniti mediante le sopracitate autocertificazioni/attestazioni in base alle informazioni in proprio possesso e alla consultazione delle abituali fonti informative (es. Cerved, Centrale dei rischi, ecc.) e, se necessario, integrare il censimento delle parti correlate/personale più rilevante.

Successivamente, provvede ad aggiornare l’apposita anagrafica nel sistema informativo, dandone immediata comunicazione alla funzione Compliance, archiviare e custodire l’originale della documentazione firmata.

## **2. Rilevazione delle operazioni con soggetti collegati**

Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni compiute dalla Banca con i citati soggetti che comportano assunzione di attività di rischio, nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.

Esse possono essere classificate nelle seguenti categorie:

- *Operazioni di importo esiguo*
- *Operazioni rientranti in Delibere-quadro*
- *Operazioni ordinarie*
- *Operazioni di “minore rilevanza”*
- *Operazioni di “maggiore rilevanza”*
- *Operazioni ex art.136 del TUB*

Non si considerano, invece, operazioni con soggetti collegati:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

Per rilevare correttamente tali operazioni (aventi natura creditizia e non) e identificare il relativo iter procedurale da seguire, l'unità operativa responsabile dell'operazione è tenuta, preliminarmente, a verificare lo status anagrafico della controparte dell'operazione (accertando la presenza del flag nella procedura informatica), al fine di riscontrare che si tratti realmente di un soggetto collegato.

Qualora, per conoscenza diretta della situazione, l'unità operativa ritenesse mancante la valorizzazione dello status, informa la Segreteria Generale e la struttura interessata per l'eventuale valorizzazione dello stesso.

In caso di esito positivo, l'unità operativa provvede a individuare la categoria di appartenenza dell'operazione da porre in essere e operare così come previsto nel paragrafo successivo.

### 3. Gestione delle operazioni richieste da soggetti collegati

Nel presente paragrafo è descritto il processo da seguire per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

#### 3.1 Operazioni di importo esiguo

Si considerano di importo esiguo le operazioni di minore rilevanza di importo non superiore a **€50.000**.

Le operazioni di importo esiguo con soggetti collegati possono essere approvate e perfezionate secondo le ordinarie regole di delibera interna aziendale.

Pertanto, alle citate operazioni non si applicano le procedure deliberative di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 (Operazioni di minore e maggiore rilevanza).

Per tale categoria di operazioni sussiste unicamente l'obbligo per la Banca di tenere evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle stesse e di rendicontare con periodicità trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

Infine, si precisa che, in caso di operazioni di impiego di importo esiguo nei confronti di esponenti aziendali (ex art.136 del TUB) si applica quanto previsto nei successivi paragrafi 3.2 e 3.6 del presente Regolamento.

#### 3.2 Operazioni rientranti nella Delibera Quadro

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la Delibera Quadro approvata dalla Banca riguarda categorie di **operazioni omogenee e sufficientemente determinate**, concluse con specifiche categorie di soggetti collegati, inerenti all'attività creditizia, all'attività di raccolta, alla prestazione di servizi di investimento di natura finanziaria.

In particolare, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera, cumulativamente considerate, la stessa è approvata con le modalità illustrate nel paragrafo 3.5 (*Operazioni di maggiore rilevanza*).

Le singole operazioni compiute a valere su tale Delibera Quadro possono non essere assoggettate alle regole previste ai paragrafi 3.4 e 3.5 (Operazioni di minore e maggiore rilevanza).

Tuttavia, si stabilisce che le operazioni che le operazioni oggetto di "cumulo" sono assoggettate alle procedure deliberative previste per le "Operazioni di Maggiore rilevanza"(cfr. par. 3.5).

Da un punto di vista operativo, ove un'operazione, seppur formalmente riconducibile alla Delibera-Quadro pro-tempore vigente, non rispetti **i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza** individuati dalla delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima e a tale operazione si applicano, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Sull'attuazione della Delibera Quadro approvata deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

### 3.3 Operazioni ordinarie

Appartengono alla categoria in oggetto le operazioni con soggetti collegati, di “**minore rilevanza**” (ovvero il cui controvalore è compreso tra €50.001 e il 5% dei fondi propri), rientranti nell’ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Si stabilisce che, per prezzo di mercato si intende quello determinato da:

- mercati regolamentati;
- quanto applicato alla migliore clientela, *non soggetto collegato*, nei limiti dell’autonomia gestionale dell’Amministratore Delegato;
- prezzo che potrebbero fare altri intermediari.

Per prezzo e condizione standard si intendono i casi previsti da convenzioni o pacchetti predeterminati pro-tempore vigenti presso la Banca (“a listino”, quindi senza aver conoscenza a priori della controparte che acquisterà il prodotto).

In particolare, sono considerate “**operazioni ordinarie**” le operazioni riepilogate nello schema di seguito riportato.

Tipologie di operazioni	Condizioni	Motivazioni condizioni
Conto corrente	<b>Finalità:</b> Deposito libero <b>Tipo di Tasso:</b> Variabile <b>Prerequisiti:</b> Assenza di protesti e pregiudizievoli <b>Tasso massimo consentito:</b> BCE + 1,25 p.p.	L'applicazione di un tasso in deroga può avvenire solo nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la stessa deroga è stata applicata nei fatti alla migliore clientela non “Soggetto Collegato”;</li> <li>• tasso praticato da altri intermediari.</li> </ul>
Libretti di deposito	<b>Finalità:</b> Deposito libero <b>Tipo di Tasso:</b> Fisso <b>Tasso massimo consentito:</b> 1,25%	L'applicazione di un tasso in deroga può avvenire solo nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la stessa deroga è stata applicata nei fatti alla migliore clientela non “Soggetto Collegato”;</li> <li>• tasso praticato da altri intermediari.</li> </ul>
“Conto Deposito”	<b>Finalità:</b> Deposito vincolato <b>Tipo di Tasso:</b> Fisso <b>Durata:</b> fino a 6 mesi <b>Tasso massimo consentito:</b> Tasso pubblicato dalla Banca quotidianamente sul “Market Monitor” + 0,15% p.p.	L'applicazione di un tasso in deroga può avvenire solo nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la stessa deroga è stata applicata nei fatti alla migliore clientela non “Soggetto Collegato”;</li> <li>• tasso praticato da altri intermediari.</li> </ul>
	<b>Finalità:</b> Deposito vincolato <b>Tipo di Tasso:</b> Fisso <b>Durata:</b> fino a 12 mesi <b>Tasso massimo consentito:</b> Tasso pubblicato dalla Banca quotidianamente sul “Market Monitor” + 0,25% p.p.	
	<b>Finalità:</b> Deposito vincolato <b>Tipo di Tasso:</b> Fisso <b>Durata:</b> 18 mesi <b>Tasso massimo consentito:</b> Tasso pubblicato dalla Banca quotidianamente sul “Market Monitor” + 0,35% p.p.	
Compravendita di strumenti finanziari	<b>Deroga massima alle condizioni previste dalle convenzioni pro tempore vigenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azioni e quote: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissione 0,20%</li> <li>- Commissione Minima €9</li> <li>- Commissione Massima €19</li> </ul> </li> <li>• Titoli di Stato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissione 0,15%</li> <li>- Commissione Minima €10</li> <li>- Commissione Massima €50</li> </ul> </li> <li>• Obbligazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissione 0,15%</li> <li>- Commissione Minima €10</li> <li>- Commissione Massima €50</li> </ul> </li> </ul>	L'applicazione di una commissione in deroga può avvenire solo nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la stessa deroga è stata applicata nei fatti alla migliore clientela non “Soggetto Collegato”;</li> <li>• commissione praticata da altri intermediari.</li> </ul>
Sottoscrizione strumenti finanziari	<b>Deroga massima al prezzo di</b>	N/A

emessi dalla Banca (Obbligazioni/Azioni)	<b>emissione:</b> • Nessuna	
---	--------------------------------	--

Per le citate tipologie di operazioni, se concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, non si applicano le procedure deliberative di cui ai paragrafi 3.4 (“Operazioni di minore rilevanza”) e possono essere deliberate sulla base dei poteri delegati pro tempore vigenti, semprechè la delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione.

Qualora le operazioni di minore rilevanza rientranti nell’ordinaria operatività della Banca non siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, si applicano, le regole previste al par. 3.4 (operazioni di minore rilevanza). In tal caso, l’operatore, al momento della registrazione dell’operazione nel sistema informativo dovrà togliere il flag di “operazione ordinaria”, specificando i motivi per cui la stessa non può essere considerata tale.

Inoltre, l’Amministratore Delegato è tenuto a fornire, **trimestralmente**, informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed agli Amministratori Indipendenti sulle operazioni ordinarie concluse.

Gli Amministratori Indipendenti possono, a loro volta, fornire pareri o formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale, al fine dell’adozione di eventuali misure correttive.

### 3.4 Operazioni di “minore rilevanza”

Si ricorda che rientrano in tale categoria tutte le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di “maggiore rilevanza” ovvero il cui controvalore è compreso tra €50.001 e il 5% dei fondi propri.

#### Fase pre-deliberativa

La struttura interessata, dopo aver istruito la pratica ed averla condivisa con l’Amministratore Delegato, provvede a consegnarla alla Segreteria Generale per il tempestivo inoltro agli Amministratori Indipendenti (almeno 7gg. prima della seduta consiliare nella quale è prevista l’approvazione della pratica).

Alla pratica è acclusa una lettera accompagnatoria che riporta una sintesi delle caratteristiche dell’operazione. Dalla documentazione inviata, deve risultare:

- la natura della correlazione;
- le modalità esecutive;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni dell’operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all’operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca.

Gli Amministratori Indipendenti valutano la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute, laddove ritengano necessario od opportuno possono procedere ad acquisire ulteriori elementi sulle specifiche delle operazioni.

Gli Amministratori Indipendenti, al termine dell’attività di analisi, redigono una relazione di valutazione contenente un parere preventivo e motivato sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, evidenziando le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione almeno 3gg. prima della seduta consiliare nella quale è prevista l’approvazione della pratica.

#### Fase deliberativa

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta dall’Amministratore Delegato un’adeguata e completa informativa sulle operazioni, corredata dalla relazione degli Amministratori Indipendenti, delibera sull’operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

- l’opportunità e la convenienza economica dell’operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli Amministratori Indipendenti, la delibera consiliare fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

### 3.5 Operazioni di “maggiore rilevanza”

Si ricorda che sono considerate di “maggiore rilevanza” le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% dei fondi propri<sup>12</sup>.

#### Fase pre-deliberativa

In caso di operazioni di “maggiore rilevanza”, in aggiunta a quanto sopra descritto per le operazioni di “minore rilevanza”, gli Amministratori Indipendenti sono coinvolti attivamente nella fase delle trattative e in quella dell’istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo (almeno 10gg. prima della seduta consiliare nella quale è prevista l’approvazione della pratica) e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni all’Amministratore Delegato e alle strutture interessate incaricate della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

Inoltre, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, da fornire almeno 7gg. prima della seduta consiliare nella quale è prevista l’approvazione della pratica, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale.

A tale scopo, la Segreteria Generale, appena ricevuto il parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori Indipendenti, trasmette al Collegio Sindacale, oltre il citato parere, l’intera documentazione relativa all’operazione così come precedentemente fornita agli Amministratori Indipendenti.

Il Collegio Sindacale valuta la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute ed esprime formalmente un parere preventivo e motivato sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, evidenziando le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

#### Fase deliberativa

In caso di operazioni di “maggiore rilevanza”, in aggiunta a quanto sopra descritto per le operazioni di “minore rilevanza”, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Collegio Sindacale, la delibera consiliare fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale.

Infine, le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell’Assemblea dei Soci.

### 3.6 Operazioni che ricadono anche nell’ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art.136 del TUB<sup>13</sup>

Per le operazioni rientranti anche nell’ambito di applicazione dell’art.136 del TUB vale quanto segue.

#### Fase pre-deliberativa

Si precisa che le procedure previste nella fase pre-deliberativa di cui al paragrafo 3.4 (*Operazioni di minore rilevanza*) non si applicano se le operazioni rientrano nella tipologia di “Operazione di importo esiguo” e “Delibera Quadro”.

---

<sup>12</sup> Per approfondimenti si rinvia alla relativa definizione.

<sup>13</sup> In proposito, si riporta l’articolo in oggetto.

“1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

2. L’inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.”

Si ricorda, inoltre, che non è possibile effettuare operazioni di impiego di maggiore di rilevanza ad esponenti aziendali in quanto vietate dai limiti prudenziali di cui al Capitolo 1.

#### Fase deliberativa

La delibera relativa alle operazioni in oggetto deve essere assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art.136 del TUB e deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità ed alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

#### **4. Gestione delle operazioni concluse con soggetti collegati**

Qualora un'operazione conclusa con un soggetto collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, la Banca pone in atto le stesse misure previste per le operazioni della medesima specie effettuate con la generalità della clientela, al fine di tutelare i propri interessi, nonché evitare possibili condizionamenti o il mancato rispetto della normativa interna specifica a causa dello status di soggetto collegato cui è imputato il rapporto.

A tale scopo, ogni attività posta in essere dalla Banca deve essere preventivamente sottoposta all'esame degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, nonché all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **5. Adempimenti riguardanti i prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della direttiva 2013/36**

L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede che *“i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta”*, introducendo una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con quella delle disposizioni di vigilanza.

In particolare, gli adempimenti previsti dal presente paragrafo si intendono riconducibili ai *membri del Consiglio di Amministrazione e alle loro parti correlate*:

a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro del Consiglio di Amministrazione;

b) un'entità commerciale nella quale un membro del Consiglio di Amministrazione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a):

- detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
- occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

Le competenti strutture della Banca pertanto, in coerenza con la disposizione in esame, in presenza di specifiche richieste da parte dell'Autorità di vigilanza, rendono disponibili i dati e la documentazione relativa ai prestiti con i soggetti indicati in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

## CAPITOLO 3

### FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di monitorare il rischio connesso alle operazioni con soggetti collegati, è stato previsto un sistema informativo articolato nel seguente modo:

- un’informativa trimestrale da parte dell’Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione relativa all’ammontare complessivo delle “*Operazioni di importo esiguo*” effettuate nel periodo di riferimento;
- un’informativa trimestrale da parte dell’Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione relativa alle operazioni poste in essere in attuazione della “*Delibera Quadro*” approvata;
- un’informativa trimestrale da parte dell’Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed agli Amministratori Indipendenti sulle “*Operazioni ordinarie*” concluse. Gli Amministratori Indipendenti possono, a loro volta, fornire pareri o formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato ed al Collegio Sindacale, al fine dell’adozione di eventuali misure correttive;
- un’informativa annuale all’Assemblea dei Soci, relativa alle *Operazioni di “maggiore rilevanza”* compiute, sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

## ALLEGATO 1

### Metodologie di calcolo per l'identificazione delle “Operazioni di maggiore rilevanza”

#### a) “Indice di rilevanza del controvalore”

È il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri ratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo<sup>14</sup>.

#### b) “Indice di rilevanza dell'attivo”

È il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca<sup>15</sup>. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

---

<sup>14</sup> Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

<sup>15</sup> Nell'attivo devono essere ricomprese le poste “fuori bilancio”.

## **ALLEGATO 2**

### **Schema semplificativo per gradi di parentela/affinità**

## **ALLEGATO 3**

### **Autocertificazione in qualità di “Parte Correlata”**